



Amnistia e indulto non sono parolacce

di Tommaso Servetto

È noto che da alcuni anni il nostro Paese vive una situazione carceraria molto, molto complicata che alcuni cronisti definiscono 'esplosiva'.

Negli ultimi tempi si sono registrate varie manifestazioni di fucosa protesta all'interno di alcune carceri italiane comprese quelle torinesi.

I principi costituzionali finalizzati alla rieducazione del condannato sono quotidianamente calpestati a causa di uno stato di fatto intollerabile come il sovrappollamento delle carceri, la mancanza di spazi e strutture per la socializzazione, la carenza del personale di polizia penitenziaria e amministrativo all'interno delle carceri.

Insomma, da luogo di espiazione della pena, il carcere è diventato una vera 'galera' nella peggiore accezione di questo termine, e lo è diventato per tutti quelli

che scontano una pena definitiva, quelli (presunti innocenti) in attesa di processo e gli operatori di polizia penitenziaria. In un luogo dove si vivono tensioni, tutti vivono male diventando vittime gli uni degli altri.

Il Governo del Paese ha preso, ed ha in programma, una serie di provvedimenti finalizzati ad alleggerire la tensione ma sono delle toppe inidonee a risolvere le tante difficoltà che coinvolgono anche i servizi sociali che cooperano alla gestione delle misure alternative al carcere.

Occorre avere il coraggio di effettuare un intervento energetico che dia una risposta immediata al problema preparandosi ad accogliere gli interventi di riforma in modo da renderli efficaci.

La risposta di oggi non può che essere un'amnistia accompagnata da un indulto in modo da ridurre sia il sovrappolla-

mento carcerario che le incombenze dei servizi sociali, che sono al collasso.

L'ultima amnistia è del 1990 e l'ultimo indulto risale al 2006: sono trascorsi rispettivamente 35 e 18 anni. Non c'è da vergognarsi e non si rinnega il principio della certezza della pena se si attua un atto di clemenza che sia finalizzato a riadattare il sistema penitenziario.

Si potrebbe pensare ad un atto di clemenza che venga a tutelare anche le persone offese dal reato prevedendone la concessione nelle ipotesi di risarcimento del danno, oppure prevedendo la trasformazione di un periodo di pena con l'esecuzione di lavori di pubblica utilità. Insomma, sono tante le ipotesi per l'applicazione delle cautele necessarie ad evitare che il beneficio diventi un 'mero svuotacarceri' privo della capacità di produrre i vantaggi per cui

ANNO XIV

N. 3 - OTTOBRE 2024

■ Penale

- Sospensione condizionale pena **Pag. 2**
- Stalking **Pag. 2**
- Produzione materiale pedopornografico **Pag. 3**
- Massime **Pag. 2-3**

■ Civile

- Deontologia **Pag. 4**
- Massime **Pag. 4**

dovrebbe essere attuato riflettendo solo l'incapacità dello Stato all'esecuzione delle sanzioni.

Amnistia e indulto non sono parolacce che bisogna vergognarsi a pronunciare; bisogna piuttosto vergognarsi di non avere saputo attuare il dettato costituzionale che esige la finalità rieducativa della pena e non la dura e inutile galera che non rieduca ma umilia e calpesta l'essere umano.

Merita un sincero plauso la dichiarazione del nuovo Procuratore Generale Piemontese che nel suo discorso di

insediamento ha avuto il coraggio di sottolineare come un intervento di clemenza sia oggi necessario se si vuole davvero mettere mano al nostro decadente sistema penitenziario, perché oltre al principio della certezza della pena occorre rispettare la dignità delle persone.

C'è bisogno di un atto di coraggio senza preoccuparci troppo di chi storcerà il naso perché, come mi insegnava mio nonno: "As fan gnun-e frità senza rompe j'eu" (senza rompere le uova non si fa nessuna frittata).

Sequestro preventivo finalizzato alla confisca nel procedimento a carico degli enti: la motivazione non può più essere 'apparente'

Cass. Pen., Sez VI, sent.5.4.2024 n. 14047

di Roberta Angela Maccia

Il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso nei confronti di un ente per la responsabilità amministrativa da reato, richiede una specifica motivazione in ordine alle ragioni per le quali i beni suscettibili di apprensione potrebbero, nelle more del giudizio, essere modificati, dispersi, deteriorati, utilizzati o alienati, tenendo conto della tipologia dei beni presenti nel patrimonio del destinatario della confisca, senza tuttavia che le esigenze cautelari possano essere desunte esclusivamente dall'incapacità del patrimonio rispetto al presumibile ammontare della confisca.

Ciò perché, ricorda la Cassazione, il De-

creto Legislativo 231/2001 è improntato alla salvaguardia della continuità imprenditoriale, pertanto la confisca ed il sequestro ad essa finalizzato, possono assumere una incidenza tale da produrre effetti irreversibili rispetto alla sopravvivenza stessa dell'ente, come avviene nel caso in cui il vincolo cautelare venga apposto su risorse patrimoniali talmente ingenti da determinare la sostanziale impossibilità della prosecuzione dell'attività aziendale, oppure quando ricada direttamente sul compendio aziendale, posto che in tale ipotesi si può pervenire alla anticipata sottrazione dei beni strumentali per la prosecuzione dell'impresa,

con il rischio di pregiudicare definitivamente la continuità della stessa.

Tali principi erano già stati affermati dalla Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 24.6.2021 n. 36959 (c.d. sentenza 'Eliade'), che tuttavia non aveva espressamente esaminato l'applicabilità al sequestro preventivo nel procedimento a carico degli enti: è questa la portata innovativa della recente sentenza, che richiede "una valutazione del periculum che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti al fine di stabilire il rischio di impossibilità di procedere alla confisca, all'esito del giudizio, in assenza di una apprensione cautelare dei beni".

Concessione della seconda sospensione condizionale e revoca della terza

Cass. Pen., Sez. I, sent. 30.5.2024 n. 21603, Cass. Pen., sez. V, sent. 24.5.2024 n. 20732

di **Roberta Di Meo**

Le pronunce in oggetto hanno posto l'attenzione su alcune novità in tema di sospensione condizionale della pena.

Com'è noto, la sospensione condizionale della pena è un istituto che consente, entro limiti predeterminati di concidibilità, oggettivi e soggettivi, e previa prognosi di non recidivanza nel reato, di sospendere l'esecuzione della pena. Tuttavia, l'applicazione di questo beneficio non è priva di complessità, specialmente quando l'imputato ha già beneficiato della sospensione in una precedente condanna.

Con la sentenza n. 21603 del 30 maggio 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata positivamente in merito all'impossibilità per il Giudice dell'esecuzione di revocare, nei casi previsti dall'art. 168 comma 3 c.p., la sospensione condizionale della pena concessa dal Giudice di cognizione in violazione del disposto di cui all'art. 164 comma 4 c.p. per l'esistenza di cause a lui non documentalmente note, allorché il beneficio si è ormai conso-

lidato in ragione del decorso del termine in presenza del quale si determina, ex art. 167 c.p., l'estinzione della pena. Nel caso di specie, la Corte d' Appello di Catanzaro aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa dal Tribunale all'imputato, ritenendo tale concessione illegittima in quanto accordata per la terza volta. Tuttavia, il ricorrente aveva presentato ricorso per Cassazione, argomentando che la revoca fosse illegittima poiché, al momento della sua emissione, il reato si era ormai estinto secondo quanto previsto dall'art. 167 c.p..

Sempre in ordine alla possibilità di reiterare la richiesta di sospensione condizionale avanzata da imputato già destinatario di tale beneficio, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 20732 del 24 maggio 2024, ha ribadito un indirizzo assolutamente dominante nella giurisprudenza di legittimità. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto non fondato il motivo di ricorso presentato dalla difesa dell'imputato

con il quale aveva denunciato l'erronea applicazione dell'art. 165 c.p. a causa della concessione della sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività in mancanza del prescritto consenso dell'imputato. Sul punto la Corte di Cassazione ha specificato che, al di fuori dei casi in cui il procedimento venga definito con il rito speciale dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito implica automaticamente l'accettazione da parte dello stesso degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1, c.p..

Viceversa, nei casi in cui il procedimento venga definito secondo le forme previste dall'art. 444 c.p.p., risultano applicabili i principi sanciti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 23400 del 2022, i quali impongono necessariamente un consenso espresso dall'imputato su tutti gli aspetti del trattamento sanzionatorio.

STALKING di Isabella Prette

Cass. Pen., Sez. V, sent. 06.09.2024 n. 33986

La Corte Suprema di Cassazione si è pronunciata recentemente in data 06.09.2024 con la sentenza n. 33986 a proposito del delitto di stalking.

Nello specifico, il caso era quello di una serie di condotte diffamatorie e molestie realizzate attraverso la pubblicazione di alcuni "post" da parte del soggetto agente sul proprio profilo social, ove il destinatario delle minacce non era presente sul social network medesimo ed era venuto a sapere di questi "post" solo attraverso terzi.

In primo luogo, la Corte ha ribadito l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale sono sufficienti ad integrare il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p. due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, non per forza manifestate in una prolungata sequenza temporale, ma anche commesse in un breve arco temporale purché idonee a costruire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice.

In secondo luogo, nella sentenza in questione è stato precisato che nel delitto di atti persecutori l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico: è, quindi, richiesta sia la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia sia la consapevolezza nel soggetto che le pone in essere della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitudine del proprio agire, senza che le condotte siano preordinate.

Dunque, si fa riferimento al parametro della conoscibilità: nel caso in esame, quest'ultima è addirittura scontata poiché il profilo social del soggetto agente è ampiamente accessibile da tutti coloro che lo visitano, non essendo necessario che il destinatario delle minacce sia esso stesso presente sul social network.

Massime di Sharon Conte e Roberto Giordano

RIDUZIONE DELLA PENA DI UN SESTO ANCHE PER GLI APPELLI PRECEDENTI AL 30 DICEMBRE 2022

Cass. Pen., Sez. II, sent. 31.1.2024 n. 4237

La Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022), entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ha introdotto l'art. 442 co. II bis c.p.p. che prevede la possibilità, dinanzi al Giudice dell'Esecuzione, di giovare della riduzione di pena pari ad un sesto quando il difensore e l'imputato abbiano rinunciato ad impugnare la sentenza di condanna.

Trattandosi di una disposizione contenuta nel codice di procedura penale, nella convinzione - poi rivelatasi erronea - di dover rispettare il principio tempus regit actum e in assenza di una specifica disciplina transitoria è sorto un problema di disparità di trattamento tra coloro che al momento dell'entrata in vigore dell'art. 442 co. II bis c.p.p. avevano già proposto appello e coloro nei cui confronti non era ancora intervenuta una sentenza di condanna. I primi, infatti, secondo tale ricostruzione, non avrebbero più avuto la possibilità di usufruire della sopra descritta riduzione.

La Cassazione servendosi della consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull'art. 7 CEDU in tema di applicazione retroattiva della legge più mite, ha decretato la natura sostanziale dell'istituto in esame. L'art 442 co. II bis c.p.p., pertanto, pur essendo collocato nel codice di rito, poiché incide sul trattamento sanzionatorio e regola una disciplina più favorevole rispetto alla precedente formazione legislativa, può agire retroattivamente. Quindi, previa rinuncia all'appello, la riduzione di un sesto può applicarsi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.

GIUDIZIO IMMEDIATO: IL FASCICOLO DI INDAGINE INCOMPLETO NON COMPORTA NULLITÀ

Cass. pen., Sez. I, sent. 28.8.2024 n. 33229

In caso di giudizio immediato, il mancato deposito di documentazione relativa alle indagini preliminari da parte del Pubblico Ministero nel fascicolo trasmesso al Giudice per le Indagini Preliminari, non è causa di nullità del decreto che ha disposto il giudizio immediato, ma solo, eventualmente, di inutilizzabilità degli atti non trasmessi, poiché vige nel nostro ordinamento il principio di tassatività delle nullità e non vi è alcuna norma che preveda una nullità in tale caso.

Pertanto qualora il Pubblico Ministero dovesse depositare ovvero utilizzare dopo l'instaurazione del giudizio immediato atti o materiale di indagine che non erano stati tempestivamente trasmessi con la richiesta di decreto di giudizio immediato, sarà onere dell'imputato rilevare tale circostanza e chiedere di essere rimesso in termini al fine di valutare ed esercitare al meglio le proprie prerogative difensive.



Notiziario bimestrale di informazione
giuridica locale registrato presso
il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line
sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto
Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91
Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Angela Maccia

Comitato di Redazione

Flavio Campagna - Marino Careglio
Chiara Cogno - Sharon Conte - Roberta Di Meo
Roberto Giordano - Paolo Pavarini
Alessio Pergola - Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni
Piermario Morra - Massimo Mussato
Nilo Rebecchi - Marco Romanello
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

Produzione di materiale pedopornografico: un passo in avanti verso una giustizia più equa

Corte Cost., sent. 20.5.2024 n. 91

di Paolo Pavarini

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 600-ter, primo comma, n. 1 del Codice penale nella parte in cui non prevede, per il reato di produzione di materiale pornografico mediante l'utilizzazione di minori degli anni 18, che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Il Tribunale di Bologna aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale in quanto riteneva irragionevole il trattamento sanzionatorio previsto dalla norma citata (reclusione da 6 a 12 anni e multa da 24.000 a 240.000 euro) poiché, nella sua eccessiva severità, preclude al giudice di adeguare la sanzione al caso concreto, mitigando una risposta punitiva assai rigorosa in presenza di elementi indicatori di una minore gravità del fatto, quali, ad esempio,

una contenuta differenza di età tra l'imputato e le vittime, l'assenza di finalità divulgative o commerciali, "la mancanza di particolari tecniche di manipolazione psicologica o seduzione affettiva...".

La Corte ha accolto la questione, rilevando che, considerata l'evoluzione normativa e giurisprudenziale, il reato in questione può essere integrato da una vasta gamma di condotte di diverso disvalore, idonee, cioè, a compromettere il bene giuridico tutelato in maniera profondamente differente e sottolineando l'importanza di garantire una risposta penale adeguata alla gravità del fatto evitando, però, di punire in modo eccessivo condotte che, pur rientrando nella fattispecie astratta, presentano caratteristiche di minore offensività.

La norma, dunque, contravviene al principio di proporzionalità della pena desumibile dagli artt. 3 e

27 comma 3 Cost. nonché al principio di individualizzazione della pena medesima, alla luce del carattere personale della responsabilità penale (art. 27 comma 1 Cost.).

Per l'individuazione della diminuzione, la Corte ha ritenuto ragionevole fare riferimento all'art. 609 quater c.p. (atti sessuali con minorenni), norma che tutela il libero ed armonico sviluppo della personalità del minore nella sfera sessuale e che punisce il fatto con ipotesi di pena detentiva identica alla disposizione censurata ma che, al comma 6, prevede che, nei casi di minore gravità, la pena sia diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Per effetto di questa sentenza i giudici saranno chiamati a valutare con maggiore attenzione le circostanze concrete di ogni singolo caso, al fine di assicurare una giustizia più equa e proporzionata.

CONCEDIBILE IL PERDONO GIUDIZIALE ANCHE IN PRESENZA DI ALTRA PENDENZA A CARICO DEL MINORE

Cass. pen., Sez. III, Sent. 3.9.2024 n. 33349

di Giorgio Lanfranco

La Corte di Cassazione si pronuncia in merito ad una vicenda di cessione di materiale pedopornografico.

Un minore era infatti stato condannato in primo grado per aver diffuso una fotografia ritraente nuda la ex-fidanzata, anch'ella minorenni. La Corte d'Appello di Reggio Calabria aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado diminuendo la pena e mutando il titolo di reato nella meno grave ipotesi di cessione di cui all'art. 600ter, comma 4, c.p., senza tuttavia concedere il beneficio del perdono giudiziale.

Il diniego del beneficio in questione era dovuto in particolare alla pendenza di un altro procedimento penale a carico dell'autore, dalla parziale (e poco rilevante ai fini probatori) ammissione dei fatti da parte dello stesso e dalla mancanza di un vero pentimento per l'accaduto.

La Corte ha accolto il ricorso del difensore del minore e, confermando altre sue pronunce precedenti, ha specificato che, ai fini della concessione del perdono giudiziale di cui all'art. 169 c.p., la prognosi positiva relativa al futuro comportamento del minore non può fondarsi solamente sull'incensuratezza di costui, dovendosi altresì considerare gli ulteriori elementi elencati dall'art. 133 c.p., ed in particolare le circostanze e modalità dell'azione, l'intensità del dolo, il contesto socio-familiare ed il comportamento susseguente al reato.

Massime di Alessio Pergola

VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO: NULLO IL PROCESSO SE VI PARTECIPA UN GIUDICE ONORARIO

Cass. Pen., Sez. I, sent. 13.5.2024 n. 18619

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte di Cassazione – in accoglimento del motivo di ricorso presentato dalle difese – ha dichiarato la nullità di tutti gli atti processuali, ivi comprese le sentenze d'appello e di primo grado, in quanto il collegio giudicante del Giudice di prime cure – chiamato a pronunciarsi sulla penale responsabilità degli imputati per il reato di violenza sessuale di gruppo – era composto, tra gli altri, da un giudice onorario (GOT).

Le difese sostenevano che la sentenza di primo grado, pronunciata dal tribunale messinese, fosse affetta da nullità, ex art. 179 cod. proc. pen., per difetto delle condizioni di capacità del giudice: nella fattispecie, il tribunale collegiale era stato composto con un magistrato onorario, ma ciò – sostenevano le difese degli imputati – non poteva considerarsi legittimo in quanto l'imputazione aveva ad oggetto il delitto di violenza sessuale di gruppo, fattispecie delittuosa rientrante tra i "gravi reati" di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., per i quali il Legislatore ha predisposto specifiche regole per la composizione del collegio.

In effetti, la questione avanzata dalle difese e poi condivisa dalla Suprema Corte si fondava sul disposto di cui all'art. 12 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, mediante il quale è stata dettata una disciplina organica della magistratura onoraria: nello specifico, per il settore penale, è stato previsto un espresso divieto di inserire il giudice onorario nei collegi giudicanti allorché l'imputazione abbia ad oggetto i reati indicati nell'art. 407, co. 2, lett. a) del codice di pro-

cedura penale, tra cui vi rientra, per l'appunto, la violenza sessuale di gruppo.

Appare chiaro, osserva la Suprema Corte, che "il legislatore, nel porre un divieto assoluto abbia voluto indicare una limitazione alla capacità del giudice onorario di pace allo svolgimento di quelle funzioni collegiali".

Per l'effetto venivano annullate le sentenze di merito e trasmessi gli atti al Tribunale di Messina per un nuovo giudizio sulla vicenda, questa volta attraverso un collegio legittimamente composto.

RAPINA DI "LIEVE ENTITÀ": UNA DECISIONE DI BUON SENSO DA PARTE DELLA CONSULTA

Corte Cost., sent. 13 maggio 2024, n. 86

Sempre più spesso le cronache cittadine ci raccontano di tristi episodi in cui persone in difficoltà economica cercano di sottrarre generi alimentari di prima necessità quali pane, latte o uova dai banchi dei supermercati.

In questi casi, diversi possono essere gli esiti della vicenda: talvolta, lo sfortunato viene sorpreso con la modesta refurtiva e, date le spiegazioni del caso, viene invitato a lasciare il maltolto senza ulteriori conseguenze, altre volte è successo che quei modesti beni fossero pagati dal direttore dell'esercizio commerciale o addirittura dagli operanti delle Forze dell'Ordine intervenuti in loco.

A volte, tuttavia, il soggetto che ha prelevato dagli scaffali di un supermercato taluni generi alimentari adopera violenza o minaccia nei confronti del personale dell'esercizio commerciale per guadagnare la fuga: in questi casi, la denuncia per l'accaduto comporta l'instaurazione di un procedimento penale per rapina impropria che, secondo l'attuale dettato legislativo, prevede una

pena minima di cinque anni e ciò a prescindere dal valore del bene oggetto di refurtiva.

Con la sentenza in commento, la Corte Costituzionale si è interrogata sulla legittimità costituzionale dell'art. 628, co. 2, c.p. che, per l'appunto, punisce, nei termini sopra indicati, la c.d. "rapina impropria".

Il caso portato all'attenzione della Consulta riguardava due soggetti che avevano prelevato dagli scaffali di un supermercato alcuni generi alimentari di modesto valore e che sarebbero riusciti a sottrarsi all'intervento del personale dell'esercizio commerciale mediante qualche generica frase di minaccia e una spinta, per essere infine rintracciati nei pressi dell'esercizio stesso mentre consumavano del pane.

Secondo la Consulta, in casi come questo – ove gli interessi in gioco risultano particolarmente modesti – è necessario che il Giudice abbia modo di "graduare" la risposta sanzionatoria in relazione alla reale pericolosità e gravità della condotta, onde evitare di irrogare una sanzione in concreto sproporzionata.

Viene così introdotta, anche per la rapina – propria e impropria – la c.d. "valvola di sicurezza" per i fatti di lieve entità, così come già accaduto in analogo senso per il delitto di estorsione (Sentenza n. 120/2023): per l'effetto, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata per la rapina c.d. impropria è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, e modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. In via consequenziale, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 628, relativo alla rapina c.d. propria, nella parte in cui non prevede la medesima attenuante.

L'avvocato che commette un errore deve essere tenuto indenne dall'assicurazione professionale

Cass. Civ. sez. III - Ord. 20/5/2024 n. 13897

di Chiara Cogno

La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza in oggetto ha rigettato il ricorso proposto dalla soc. Assicuratrice X contro una Sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila emessa in un giudizio radicato da un avvocato nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale aveva stipulato un contratto per la responsabilità civile verso terzi nell'esercizio della professione.

Si è infatti verificato che l'avvocato assicurato, a fronte della richiesta di risarcimento avanzata dal proprio cliente a causa dell'inadempimento del mandato conferitogli di difenderlo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo per inerzia dell'avvocato, in mancanza di risposta da parte della società assicuratrice tempestivamente e ripetutamente informata, avesse radicato il giudizio nei confronti della medesima per essere tenuto indenne in relazione al sinistro occorso.

La Società Assicuratrice ricorrente avverso la sentenza di merito che

l'aveva condannata a risarcire l'avvocato, nel ricorso per Cassazione eccepeva che "al momento della proposizione dell'azione giudiziaria nei propri confronti, l'assicurato non aveva risarcito i danneggiati del danno loro cagionato quale responsabile civile per il riferito errore professionale e che il pagamento dell'indennizzo direttamente dall'assicuratore all'assicurato potesse generare un suo ingiustificato arricchimento ove i terzi danneggiati omettessero di attivarsi".

La Corte di legittimità nell'ordinanza in oggetto ha richiamato il principio ormai consolidato in base al quale l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne il proprio assicurato dalla responsabilità civile regolato dall'art. 1917 c.c. sorge nel momento in cui l'assicurato cagiona un danno a terzi, costituendo tale evento l'oggetto del rischio assicurato.

L'assicuratore è da ritenersi in mora rispetto a tale obbligo dopo che sia decorso il tempo necessario per l'accertamento della sussistenza delle re-

sponsabilità dell'assicurato e dopo che l'assicuratore sia stato oggetto di una efficace costituzione in mora da parte dell'assicurato.

La Corte di Cassazione con giurisprudenza costante, ha altresì ripetutamente ribadito che l'obbligazione dell'assicuratore ha per oggetto ai sensi dell'art. 1917 cc, il rimborso delle somme che al terzo debbono essere pagate dall'assicurato: o pagando all'assicurato quanto da questi già sborsato a favore del terzo o con il pagamento diretto dell'assicuratore a favore del terzo danneggiato che ne abbia fatto richiesta, dandone comunicazione all'assicurato.

In nessun caso il credito del terzo danneggiato deve necessariamente essere liquido al tempo del pagamento da parte dell'assicuratore.

La Suprema Corte ha quindi ritenuto la valutazione dell'inadempimento colpevole dell'assicuratore operata dalla Corte di merito in linea con i principi di diritto, rigettando il ricorso della società Assicuratrice.

Deontologia di Chiara Cogno

SOSPESO L'AVVOCATO CHE NON CONTROLLA LA PEC

C.N.F., sent. 18.4.2024, RD n. 134

La vicenda in esame ha ad oggetto il mancato controllo della casella PEC da parte di un avvocato consapevole del fatto che, nel lasso di tempo di quaranta giorni, avrebbe potuto essergli notificata l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in osservanza al mandato defensionale conferitogli dal cliente.

Il legale aveva assunto a propria difesa il fatto che si era trattato di una "mera svista" e che, conseguentemente, non aveva potuto procedere alla costituzione nel giudizio di opposizione.

Con la pronuncia indicata il Consiglio Nazionale Forense ha rilevato che la "mera svista" invocata dal legale a sua discolora è un "artificio linguistico dietro cui celare il comportamento negligente, provato documentalmente" in quanto l'omesso controllo della PEC da parte del professionista, consapevole che avrebbe potuto essere radicato un giudizio di opposizione, è fatto che di per sé denota negligenza.

La posizione del difensore è risultata inoltre caratterizzata dalla falsa rappresentazione della realtà al cliente al quale aveva più volte negato l'esistenza del giudizio di opposizione dimostrando, in tal modo, di persistere in un comportamento negligente e superficiale.

Il Consiglio Nazionale Forense pertanto, valutato il comportamento del legale unitamente all'entità del danno cagionato correlato al valore della causa alla quale era connesso il mandato (il valore del decreto ingiuntivo era pari a circa € 120.000,00), ha confermato la sanzione di sospensione dalla professione per 8 mesi irrogata dal Consiglio di Disciplina territorialmente competente.

IL DIRITTO ALL'ASSEGNO DI DIVORZIO DECADE IN CASO DI CONVIVENZA A DISTANZA

Cass. Civ., Sez. I, ord. 14.5.2024 n. 13175

di Cristina Zaccaria

La fattispecie sottoposta al vaglio della Suprema Corte di Cassazione ha ad oggetto la richiesta di revisione dell'assegno di divorzio formulata dall'ex coniuge che aveva appreso che la beneficiaria aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale stabile.

I Giudici di merito avevano respinto la richiesta dell'ex marito sulla base del fatto che, non solo la Signora versava in condizioni precarie di salute che compromettevano la possibilità di trovare un'occupazione lavorativa, ma anche in considerazione della circostanza che non vi era prova della convivenza della ex moglie con un altro uomo.

Di diverso avviso la Suprema Corte di Cassazione che, con la pronuncia 13175/2024, richiamato il recente orientamento giurisprudenziale (Corte di Cassazione 14151/2022 e 10451/2023), ha specificato che la stabile coabitazione non è l'unico criterio del quale il Giudice deve tenere conto ai fini di escludere la convivenza.

In particolare, secondo i Giudici di legittimità il termine convivenza non è sinonimo di coabitazione in quanto la convivenza dev'essere "intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale. (si veda anche Cass. civ., sez. I, 19.4.2023, n. 10451)".

Consequentemente non è bastevole rilevare "come ha fatto il giudice di merito, che i partner abbiano due distinte abitazioni (per quanto poste in città diverse), per escludere il progetto di vita comune e la relazione stabilmente more uxorio, potendo questa oggi declinarsi in forme assai distanti rispetto al modello di una società statica".

Inefficace la clausola assicurativa che impone un carrozziere convenzionato

Sent. Trib. Torino 29.7.2024 n. 7599

di Chiara Cogno

Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Torino si è pronunciato in ordine alla natura di una clausola contrattuale contenuta in un contratto assicurativo a copertura della responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo e di altri rischi, compresi i danni causati da eventi naturali.

Si è infatti verificato che il contraente, proprietario del veicolo danneggiato dalla grandine, si sia rivolto al proprio carrozziere di fiducia per le riparazioni, dopo che l'Ufficio Sinistri della Società Assicuratrice l'aveva rassicurato verbalmente in ordine alla copertura assicurativa.

Successivamente l'Assicurazione negava la disponibilità al risarcimento dei costi sostenuti in quanto il carrozziere scelto dall'Assicurato non era tra quelli convenzionati con la Compagnia Assicuratrice, come previsto nella polizza.

Il contraente danneggiato si è quindi rivolto al Tribunale notificando l'atto di citazione alla Società Assicuratrice, eccependo la nullità e l'inefficacia della clausola contrattuale che prevede la decadenza dall'indennizzo in caso di riparazione dell'auto presso un centro non convenzionato, in quanto vessatoria e non conoscibile dal contraente in ragione delle modalità di redazione del modulo contrat-

tuale.

Il Tribunale ha accolto la domanda dell'automobilista ritenendo pacifico che il danneggiamento dell'auto dell'assicurato, colpita dalla grandine, rientrasse tra i rischi coperti dalla polizza.

Il Giudice di merito, esaminata la dicitura letterale della clausola contestata, ha ritenuto la medesima una limitazione della responsabilità dell'assicurazione, rilevante ex art. 1341 c.c. In altre parole: l'operatività della clausola può comportare l'esclusione totale dell'indennizzo e non una mera limitazione della garanzia e pertanto avrebbe dovuto essere oggetto di specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c., assente nel caso di specie. Le modalità di sottoscrizione del contratto sono invece idonee a soddisfare il requisito della specifica approvazione richiesto dalla norma, mentre la stessa stesura contrattuale appare non chiara e confusiva per il contraente, in contrasto con il principio di diligenza cui l'assicurazione deve attenersi.

In conclusione: poiché la clausola in oggetto deve ritenersi inefficace nei confronti dell'automobilista, il Tribunale ha condannato la società assicuratrice a risarcire il danno patito dall'assicurato, oltre interessi legali e spese di lite.